

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1987**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato CARCATERRA**

*Annunziata il 18 gennaio 1956*

**Modifiche agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, stabilivano che le proposte delle Facoltà, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, dovevano essere prese entro il 15 ottobre, quando trattasi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, quei due articoli venivano modificati nel senso che le proposte dovessero essere formulate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui il concorso veniva bandito.

Ulteriormente, in virtù della legge 18 dicembre 1952, n. 2754, fu stabilito il termine del 31 dicembre.

È evidente la preoccupazione del legislatore di dare alle Facoltà, con la proroga del termine per le proposte, la possibilità di conoscere le vacanze, in base alle quali è possibile richiedere i relativi concorsi

L'esperienza maturata negli ultimi anni, dimostra che anche il nuovo termine del 31 dicembre è incongruo, e che è necessario fissare al 28 febbraio il termine per le proposte da parte delle Facoltà, e cioè a data successiva a quella del 31 gennaio, stabi-

lita per le chiamate e i trasferimenti, sulla cui base si determinano le vacanze dei posti di ruolo.

Attualmente, infatti, dovendosi provvedere alle proposte di concorso entro il 31 dicembre, gli insegnamenti tenuti da insegnanti trasferiti entro il 31 gennaio, vengono affidati per incarico.

Si rende necessario quindi, adottare un termine che cada oltre il 31 gennaio; e si è scelta la data del 28 febbraio, come adeguata.

Quanto a tecnica legislativa, si è ritenuto più logico e pratico modificare il testo fondamentale, che non quello modificante già il testo unico.

È poiché, infine, l'anno è già iniziato, è sembrato opportuno, come già si provvede con il decreto citato del 1947, a fissare una data transitoria per l'anno in corso.

La presente proposta consta pertanto di quattro articoli: il primo recante la modifica oggetto della proposta stessa; il secondo che abroga il precedente decreto 1947 approvato con modifica; il terzo che detta le norme da attuarsi per l'anno in corso; il quarto che, data la urgenza, anticipa l'entrata in vigore della proposta, se fosse accorta e approvata dal Parlamento, ciò che il proponente si augura e chiede.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il comma secondo dell'articolo 65 ed il comma primo dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o scuole interessate fino a tutto il 28 febbraio.

### ART. 2.

Limitatamente all'anno 1956, i concorsi potranno bandirsi entro il 31 giugno, e saranno considerate valide le proposte deliberate dalle Facoltà o scuole interessate sino a tutto il 30 maggio.

### ART. 3.

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2754.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.